



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 14 del 19 settembre 2024

IL PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

VISTO il verbale del Consiglio direttivo n. 8 del 21 giugno 2022 dal quale si evince la nomina dello scrivente a Presidente dell'Ente per il quadriennio 2022-2026;

PREMESSO CHE

- l'Automobile Club d'Italia è un Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro a base associativa che svolge attività mirate alla valorizzazione e al sostegno dei soci e all'automotive, rappresenta una Federazione nazionale che associa gli Automobile Club provinciali e locali la cui rete capillare di oltre 1500 punti offre supporto specialistico e soddisfa le richieste di migliaia di cittadini e Soci per tutti i servizi dedicati alla mobilità. Inoltre, promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti ed attua le forme di assistenza dirette a facilitare l'uso dei veicoli e la sicurezza su strada;
- al contempo, ACI Informatica SpA, garantisce il proprio supporto verso ACI, e verso tutta la Federazione degli Automobile Club Provinciali, verso i punti vendita rappresentati dalle Delegazioni e dal network delle autoscuole a marchio ACI-Ready2Go nello sviluppo della base associativa, nell'erogazione di servizi di promozione, valorizzazione e concretizzazione della Sicurezza Stradale;
- ACI Informatica SpA, infatti, quale società totalmente partecipata dall'Automobile Club d'Italia, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, è una società strumentale di ACI ed opera in regime di in house providing assoggettata al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo;
- ACI Informatica SpA, pertanto, collabora attivamente alla realizzazione del mandato istituzionale di ACI e si avvale, così come indicato nei "Piani Attività" sottoposti al controllo e validazione dell'Ente partecipante, degli Automobile Club Provinciali (ACP) per fornire supporto alla rete di delegazioni per iniziative a supporto e sviluppo del portafoglio Associativo, per organizzare iniziative formative e informative sul territorio, volte a far conoscere il marchio ACI Ready2Go e diffondere le tematiche di sicurezza stradale;
- le iniziative di sviluppo promozionale hanno forte carattere locale e di territorialità: esse sono prioritariamente proposte ed elaborate dalla Federazione degli Automobile Club Provinciali, ferma restando la successiva approvazione del Programma Annuale degli Interventi (PAI) a cura ed onere di ACI Informatica SpA che, ne verifica e approva annualmente sia la coerenza con le prioritarie finalità istituzionali dell'Automobile Club d'Italia sia la relativa copertura economica;
- ogni anno, con scadenza fissata da ACI Informatica SpA, ciascun ACP invia ad ACI Informatica la propria proposta di iniziative promozionali sul suo territorio e ACI Informatica SpA potrà approvare o modificare tale proposta, restituendo la relativa dichiarazione di copertura finanziaria in ragione del budget annualmente assegnatole dall'Automobile Club d'Italia;
- è necessario procedere alla razionalizzazione degli acquisti delle specifiche iniziative promozionali costituenti il Programma Annuale degli Interventi approvati per ciascun ACP, perseguendo una maggiore efficacia ed efficienza delle procedure tecnico-amministrative sottese alla stipula dei contratti d'appalto e alla successiva gestione amministrativa e contabile degli stessi;
- ciascun ACP pertanto, al ricevimento dell'approvazione del proprio PAI, è legittimato per l'anno di competenza ad avviare i relativi affidamenti da operarsi in ragione delle previsioni di cui al Codice dei Contratti pubblici: in tale frangente, ogni ACP opera quale Stazione Appaltante delegata, in forza del presente Accordo di collaborazione;
- a scadenza di ciascun anno o, in ragione dei vincoli di budget di ciascun ACP, l'ACP fattura ad ACI Informatica SpA le varie iniziative promozionali rese in adempimento del presente Accordo di collaborazione, inviando la documentazione comprovante la regolare esecuzione delle iniziative inserite nel proprio PAI;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace, nelle modalità e nei termini indicati negli articoli 224 e 225, rispettivamente dal 1° luglio 2023 e dal 1° gennaio 2024 e, segnatamente, le previsioni ivi riportate al comma 14 dell'art.62 recante "Aggregazioni e centralizzazione delle

committenze”;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche rectius gli organismi di diritto pubblico possono regolare, mediante accordo, la realizzazione di interessi comuni alle parti, con divisione di compiti e di responsabilità nel rispetto dei limiti previsti dall'assetto normativo e dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- il combinato disposto dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del comma 14 dell'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in relazione alla seguente previsione “Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto”;

ATTESO CHE

- AC Cagliari e ACI Informatica Spa intendono stabilire un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative di comune interesse ed hanno a tal fine convenuto di disciplinare con un accordo le norme e le condizioni che debbono regolare i reciproci rapporti di collaborazione;
- l'attività oggetto della collaborazione di cui trattasi, può essere svolta sulla base di un accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e ss.mm., secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di regolamentare la collaborazione e gli impegni reciproci tra AC Cagliari e ACI Informatica Spa mediante l'Accordo, il cui schema allegato al presente atto è stato ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO

- l'Accordo allegato coerente con il principio del risultato, come espresso dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023, funzionale al perseguimento dell'interesse primario a realizzare l'affidamento e l'esecuzione dei lavori con la massima tempestività, efficienza ed efficacia ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- di stabilire che l'Accordo ha una validità di tre anni e si rinnoverà tacitamente per un ulteriore triennio ove nessuna delle Parti, entro i 90 giorni precedenti ciascuna scadenza triennale, comunichi all'altra Parte la volontà di recedere;

VISTO l'art. 55 dello Statuto dell'ACI che assegna al Presidente tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari;

ATTESA, pertanto, la propria competenza a provvedere;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà, comunque, portata a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile;

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che è parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. 241/90 finalizzato a regolare i rapporti tra AC Cagliari e ACI Informatica S.p.A., ai sensi dell'art. 62, c.14 del Codice dei contratti pubblici, per il conferimento delle funzioni di committenza ausiliaria finalizzate all'indizione di una o più procedure acquisitive svolte ai sensi del Codice dei Contratti pubblici aventi ad oggetto la stipula dei contratti per la realizzazione delle iniziative promozionali approvate da ACI Informatica SpA nel Programma Annuale degli Interventi, dando atto che lo stesso viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, conseguentemente, il programma delle attività previste nell'accordo, dando atto che lo stesso viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e che ulteriori attività verranno concordate nel corso della durata dell'Accordo;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il Responsabile dell'Ente;
5. di demandare al Responsabile dell'Ente ogni attività gestionale consequenziale all'accordo di che trattasi compreso la stipula e sottoscrizione;
6. che la presente deliberazione verrà sottoposta all'approvazione/ratifica del Consiglio direttivo dell'Ente nella prima seduta utile.

Il Presidente
F.to Dott. Antonello Fiori